



Studio Tecnico SABBATINI per. ind. ANDREA

Sede legale: Frazione Nidastore, 117, 60011, Arcevia (AN)

Sede operativa: Via Antonio Gramsci, 43/C, 61047, San Lorenzo in Campo (PU)

Tel. e fax: 0721 – 77.69.35 / Cell.: 347 – 333.03.26 / e-mail: sabbatini.and@tiscali.it

Codice Fiscale: SBB NDR 80B20 F347B / Partita IVA: 02166870424

INTESTATARIO:

FONDAZIONE AGRARIA
CANTE DI MONTEVECCHIO

PROGETTO:

**VARIAZIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO,
SENZA ESECUZIONE DI OPERE, DA STRUTTURA
TERZIARIA E DIREZIONALE (U3.3) A STRUTTURA
SANITARIA (U5.5) NELL'IMMOBILE SITO IN FANO, VIA
FENILE, 1 – VARIANTE AL PRG (ART. 8 DPR 160/10) –**

OGGETTO:

**RELAZIONE DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL
CLIMA E DI IMPATTO ACUSTICO E RELATIVA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI
NOTORIETA' ai sensi del DPR del 19/10/2011 n. 227
e della Legge 447/95**

SEDE UNITA':

VIA FENILE, 1, 61032, FANO (PU)

CODICE ARCHIVIO:

A13018-01

DATA:

01.03.2013

AGGIORNAMENTO:

/

IL TECNICO:



(timbro e firma)

- PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
- CLASSIFICAZIONE LUOGHI PERICOLOSI
- PROTEZIONE FULMINI
- PREVENZIONE INCENDI

- SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs. 81/08)
- SICUREZZA CANTIERI (D.Lgs. 81/08)
- ACUSTICA AMBIENTALE
- CONSULENZA TECNICA

- 1. Obiettivo e premessa.

Il presente documento costituisce la documentazione necessaria a verificare che la progettazione di nuove opere edilizie, la modifica o la ristrutturazione o il recupero delle stesse, sia effettuato tenendo conto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati dalla vigente legislazione nonché delle limitazioni acustiche in immissione ed emissione determinate nel territorio in cui l'opera / attività sorgerà.

In particolare la valutazione del clima e d'impatto acustico costituisce la documentazione necessaria a verificare che la realizzazione dell'opera o il suo esercizio non incrementi nell'ambiente interno / esterno ed in quello residenziale / abitativo circostante il rumore residuo oltre i limiti stabiliti dalla normativa nazionale e comunale (zonizzazione acustica adottata) sia in termini di valori assoluti che differenziali ovvero che rispetti i limiti di emissione e differenziali (diurni e notturni).

In particolare si vuol precisare che i calcoli progettuali e previsionali verranno effettuati in base alla buona tecnica ed in riferimento alle vigenti normative tecniche.

Qualora i valori verificati comportino valori di emissione non accettabili, verranno anche indicate le misure previste per ridurre o eliminare le immissioni causate dall'attività o dagli impianti.

Sarà facoltà del tecnico competente in acustica effettuare la previsione con metodi descrittivi se non tramite metodi strumentali o sperimentali in base all'esperienza e/o al confronto di progetti giudicati idonei già svolti o esistenti o sulla base di modelli prestazionali fondati su calcoli o misurazioni in laboratorio.

- 2. Legislazioni e normative tecniche applicate.

Nel redigere il certificato acustico preventivo di progetto si sono applicate le seguenti legislazioni e normative tecniche vigenti in materia di acustica:

- **D.P.C.M. 01 Marzo 1991:** limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
- **Legge 26 Ottobre 1995:** legge quadro sull'inquinamento acustico.
- **D.P.C.M. 14 Novembre 1997:** determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
- **D.P.C.M. 05 Dicembre 1997:** determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
- **D.M. 16 Marzo 1998:** tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
- **DLgs 13 Maggio 2011 n. 70:** Prime disposizioni urgenti per l'economia, art. 5 costruzioni private.
- **DPR 19 ottobre 2011, n. 227:** Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale - Scarichi acque - Impatto acustico.
- **Regolamento in materia di acustica e classificazione acustica adottata dal comune di Riccione.**
- **Norma ISO 140-1.**
- **Norma ISO 140-3.**
- **Norma UNI EN ISO 140-4.**
- **Norma UNI EN ISO 140-5.**

- **Norma UNI EN ISO 140-7.**
- **Norma UNI EN 12354-1 (novembre 2002):** valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti. Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti.
- **Norma UNI EN 12354-2 (novembre 2002):** valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti. Isolamento acustico al calpestio tra ambienti.
- **Norma UNI EN 12354-3 (novembre 2002):** valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti. Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea.
- **Norma UNI/TR 11175 (novembre 2005):** guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici. Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale.
- **Norma UNI EN ISO 717-1 (dicembre 1997):** isolamento acustico per via aerea.
- **Norma UNI EN ISO 717-2 (dicembre 1997):** isolamento del rumore di calpestio.
- **Norma UNI 11173 (Agosto 2005):** finestre, porte e facciate continue – Criteri di scelta in base alla permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, resistenza al vento, trasmittanza termica ed isolamento acustico.

- 3. Definizioni e simbologia.

R	Potere fonoisolante di un elemento [dB]
R'	Potere fonoisolante apparente [dB]
ΔR_i	Incremento del potere fonoisolante mediante strati aggiuntivi per l'elemento i [dB]
R_w	Indice di valutazione del potere fonoisolante (EN ISO 717-1) [dB]
ΔR_w	Indice di valutazione dell'incremento del potere fonoisolante (EN ISO 717-1) [dB]
R'_w	Indice di valutazione del potere fonoisolante apparente (EN ISO 717-1) [dB]
C	Termine di adattamento allo spettro 1 (EN ISO 717-1) [dB]
C_{tr}	Termine di adattamento allo spettro 2 (EN ISO 717-1) [dB]
T_{60}	Tempo di riverberazione in cui l'energia sonora decresce di 60 dB dopo lo spegnimento della sorgente sonora [s]
L_n	Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato [dB]
$L_{n,w}$	Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato [dB]
$L'_{n,w}$	Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato, in opera (EN ISO 717-2) [dB]
$L'_{nT,w}$	Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto al tempo di riverberazione, in opera [dB]
ΔL_n	Attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato di un rivestimento di pavimentazione [dB]
$\Delta L_{n,w}$	Indice di valutazione dell'attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato dovuto ad un rivestimento di pavimentazione (EN ISO 717-2) [dB]

C_1	Termine di adattamento allo spettro per il rumore da calpestio (EN ISO 717-2) [dB]
$D_{nT,w}$	Indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo di riverberazione [dB]
$D_{2m,nT,w}$	Indice di valutazione dell'isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione (EN ISO 717-1) [dB]
$D_{n,e}$	Isolamento acustico normalizzato di piccoli elementi di edificio [dB]
$D_{n,e,w}$	Indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato di piccoli elementi di edificio [dB]
K	Termine di correzione per la trasmissione laterale [dB]

- 4. Generalità del richiedente e dell' opera.

INTESTAZIONE PROPRIETARIO:	FONDAZIONE AGRARIA CANTE DI MONTEVECCHIO
DESCRIZIONE DELL' OPERA: (sintetica)	Variazione con cambio di destinazione d'uso, senza esecuzione di opere, da struttura terziaria e direzionale (u3.3) a struttura sanitaria (u5.5) – variante al PRG ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010.
UBICAZIONE DELL' OPERA:	Via Fenile, 1, 61032, Fano (PU)

- 5. Classificazione area e ambiente.















√	CLASSIFICAZIONE AMBIENTI (rif. D.P.C.M. 05.12.97)	
	Categorie	Edifici adibiti a:
	A	Residenza o assimilabili
	B	Uffici o assimilabili
	C	Alberghi, pensioni o assimilabili
√	D	Ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili
	E	Attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
	F	Attività ricreative o di culto o assimilabili
	G	Attività commerciali o assimilabili
	N.C.	Attività produttiva

√	CLASSIFICAZIONE AMBIENTI (rif. DPR 19 ottobre 2011, n. 227 – allegato B)
	Edifici adibiti a:
	1. Attività alberghiera.
	2. Attività agro-turistica.
	3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
	4. Attività ricreative.
	5. Attività turistica.
	6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
	7. Attività culturale.
	8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
	9. Palestre.
	10. Stabilimenti balneari.
	11. Agenzie di viaggio.
	12. Sale da gioco.
	13. Attività di supporto alle imprese.
	14. Call center.
	15. Attività di intermediazione monetaria.
	16. Attività di intermediazione finanziaria.
	17. Attività di intermediazione Immobiliare.
	18. Attività di intermediazione Assicurativa.
	19. Attività di informatica – software.
	20. Attività di informatica – house.
	21. Attività di informatica – internet point.
	22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
	23. Istituti di bellezza.


	24. Estetica.
	25. Centro massaggi e solarium.
	26. Piercing e tatuaggi.
	27. Laboratori veterinari.
	28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
√	29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
	31. Lavanderie e stirerie.
	32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
	33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
	34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
	35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
	36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
	37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
	38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
	39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
	40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
	41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
	42. Liuteria.
	43. Laboratori di restauro artistico.
	44. Riparazione di beni di consumo.
	45. Ottici.
	46. Fotografi.
	47. Grafici.

√	CLASSE TERRITORIO COMUNALE (rif. D.P.C.M. 14.11.97)				
	Classe	Valori limite di emissione Leq in dB(A)		Valori limite di immissione Leq in dB(A)	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		06:00 – 22:00	22:00 – 06:00	06:00 – 22:00	22:00 – 06:00
	I area particolarmente protetta	45	35	50	40
	II area prevalentemente residenz.	50	40	55	45
	III area di tipo misto	55	45	60	50
	IV area ad intensa attività umana	60	50	65	55
√	V area prevalentemente industriale	65	55	70	60
	VI area esclusivamente industriale	65	65	70	70

LEGENDA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNE DI FANO:

	ospedale non protetti in classe I
	ospedale
	Scuole non protette in classe I
	Scuole
	Discontinuità
	Fasce di pertinenza ferrovia
	Fasce di pertinenza strade A, B, Ca e Cb
	Fasce di pertinenza strade E e interquartieri
Classi acustiche (diurno/notturno)	
	1 (<50/<40)
	2 (50-55/40-45)
	3 (55-60/45-50)
	4 (60-65/50-55)
	5 (65-70/55-60)
	6 (65-70/60-70)

ESTRATTO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNE DI FANO:



ESTRATTO CARTOGRAFIA SATELLITARE COMUNE DI FANO:



- 6. Studio della collocazione e dell' orientamento del fabbricato.

Si precisa che il fabbricato in oggetto:

- è una costruzione esistente isolata a sé stante soggetta a cambio di destinazione d'uso senza opere;
- è situata nella periferia della località Fenile del comune di Fano in area residenziale;
- è situato nelle vicinanze di strada categoria C (rif. vigente codice della strada);
- è situato a debita distanza da infrastrutture sensibili al rumore (ospedali, scuole, etc.);
- è situato a debita distanza da infrastrutture stradali di notevole importanza;
- è posto a debita distanza da infrastrutture ferroviarie;
- è posto a debita distanza da insediamenti produttivi industriali / artigianali generanti rumori importanti;
- si trova in area soggetta a limitato traffico veicolare;
- si trova in area in cui sono presenti terreni agricoli per i quali non si considerano le relative fonti di rumore poiché sporadiche e prettamente diurne.

- 7. Studio della collocazione dei locali interni.

L' edificio in oggetto non sarà soggetto ad opere e quindi per la dislocazione dei locali si rimanda al progetto architettonico già depositato.

- 8. Relazione tecnica di valutazione previsionale del clima acustico.

La Relazione di valutazione previsionale del clima acustico costituisce il documento previsto per quelle aree destinate alla realizzazione dell' opera in cui la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione.

Consegue che lo scopo della relazione di cui di seguito è la caratterizzazione della situazione acustica in essere dell' area in oggetto da intendersi come la rumorosità propria ed abituale prevedibilmente ripetitiva nelle sue variazioni nel tempo.

Vista la classificazione comunale svolta, visti i limiti imposti della stessa secondo DPCM 14.11.1997, vista la posizione dell' edificio in oggetto, viste le sorgenti di rumore presenti, vista la nuova destinazione d'uso e la categoria dei locali in oggetto e visto lo studio della collocazione e dell'orientamento dell'edificio nonché, fondamentale, il certificato acustico di progetto già depositato da dove si evincono i valori di abbattimento degli elementi passivi esistente e non soggetti a modifica, per il caso in oggetto si reputa più che idonea l'area per i locali e l' attività in oggetto.

La caratterizzazione è stata effettuata mediante calcolo previsionale nonché basandosi sull'esperienze passate e su certificati similari già redatti non ritenendo necessari campionamenti in "situ" mediante strumentazione.

Non si ritiene necessario verificare la presenza di penalizzazioni dovute a componenti tonali e/o impulsive.

Per quanto riguarda i valori limiti differenziali si specifica che sono stati ritenuti non rilevanti poiché assenti sorgenti di rumore importanti e localizzabili.

Si ritengono rispettati, e quindi validi, i limiti imposti dal DPCM 14.11.1997 ovvero i limiti imposti dalla classe acustica stabilita dalla zonizzazione comunale e si ritiene idonea la compatibilità dell' opera in relazione ai valori di immissione.

Altresì i valori previsti all' interno dell' edificio sono compatibili con l' utilizzo che ne viene proposto e destinato.

Vista la destinazione d' uso dei locali e la posizione ambientale, non si riporta la descrizione dell' eventuale variazione di carattere acustico indotta dall' edificio in oggetto nell' area in esame poiché assente / non rilevante ed in particolare l' attività non induce l' aumento di traffico veicolare.

- 9. Relazione tecnica di valutazione previsionale di impatto acustico.

- 9.1. Indicazione dei valori limite di emissione.

Nella valutazione corrente si considerano i limiti:

1 – previsti della zonizzazione acustica;

2 – previsti dall' art. 4, DPCM 14/11/97 ovvero i valori limiti differenziali di immissione, definiti dall' art. 2, comma 3, lettera b), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, pari a 3 dB per il periodo notturno e 5 dB per il periodo diurno, all' interno degli ambienti abitativi.

Nota:

Le disposizioni di cui al punto 2 precedente non si applicano nei casi in cui il rumore misurato a finestre chiuse sia inferiore a 25 dB(A) durante il periodo notturno e 35 dB(A) durante il periodo diurno e qualora il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 40 dB(A) nel periodo notturno e a 50 dB(A) nel periodo diurno (in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile).

- 9.2. Descrizione dell' attività e dei macchinari / attrezzature / impianti impiegati.

L' attività che si insedierà sarà della tipologia "Sanitaria" (**Casa di Riposo e assimilabile**). Segue che l'attività non prevede alcun utilizzo di macchine ed attrezzature rumorose comprese gli impianti elettrici e di climatizzazione estiva ed invernale.

All' interno dell' attività non viene riprodotta musica di sottofondo e non sarà quindi presente un impianto di diffusione sonora.

Segue che non si prevede assolutamente nel complesso livelli di rumore emessi nell'ambiente esterno importanti tali da superare i limiti previsti per legge ovvero dalla classificazione acustica comunale e soprattutto tale da superare i limiti di immissione negli ambienti sensibili ricettivi presenti nelle vicinanze dell' attività.

Si specifica infine che nella valutazione non vengono considerate le attrezzature utilizzate occasionalmente per motivi di manutenzione (non rientranti nel concetto di normale attività).

Infine si specifica che l' attività non prevede assolutamente l' aumento del rumore ambientale causato da fenomeni sonori indotti dalla presenza dell' opera o dal suo esercizio, come ad esempio incremento del traffico, presenza di avventori, etc., rispetto alla situazione attuale.

- 9.3. Valutazione del clima acustico ante-operam.

Per quanto detto al capitolo precedente, il clima acustico derivato dal rumore ambientale ante operam è adeguato all' ambiente.

In particolare vengono rispettati i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale sia di immissione che di emissione nonché quelli differenziale.

Si precisa che non sono presenti penalizzazioni da componenti tonali o impulsive.

- 10. Dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/00 in merito all'art. 8 della L. 445/95 e del DPR 227/11 in materia di impatto acustico.

Il sottoscritto **Sabbatini per. ind. Andrea**, nato a Mondavio (PU), il 20.02.1980, iscritto all' Albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati presso il collegio di Ancona e Macerata al numero 1270, con sede legale in Frazione Nidastore, 117, 60011, Arcevia (AN) e studio tecnico in Via Antonio Gramsci, 43/C, 61047, San Lorenzo in Campo (PU), C.F.: SBB NDR 80B20 F347B, P.IVA: 02166870424, in qualità di tecnico competente in acustica, consapevole delle sanzioni penali previste dall' art. 489 del codice penale e dagli altri articoli del codice penale che "contemplano la falsità in atti" e secondo quanto prescritto dall' art. 76 del succitato DPR 445/00,

visto e studiato il progetto architettonico;

visto l'oggetto dell'intervento e quindi l'assenza di opere da compiersi;

viste le dimensioni e la destinazione d'uso dei locali e l'attività svolta;

vista la tipologia degli impianti esistenti;
visto e studiato la collocazione e l' orientamento del fabbricato;
visto quanto descritto in precedenza;
viste le leggi e le normative vigenti applicabili in materia di cui l'elenco precedente;

DICHIARA

1. che l' attività rientra nella categoria **29** dell' allegato **B** del **DPR 227/11** ovvero Casa di Riposo;
2. che non saranno utilizzati impianti di diffusione sonora o dello svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o dell' utilizzo di strumenti musicali;
3. che non saranno superati i limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica del comune di Fano (PU) ovvero della zonizzazione acustica adottata considerando tutte le sorgenti di rumore prodotti dall'attività in oggetto con particolare riferimento agli impianti tecnologici, elettrici e di climatizzazione installati ed esistenti, ed al traffico indotto.
4. l' attività è compatibile con i limiti della zonizzazione acustica comunale previsti per la zona in cui insiste e che i ricettori posti in vicinanza non subiranno alcuna penalizzazione dovuta alla presenza dell'attività in quanto la medesima non altererà i valori acustici già prodotti dalle sorgenti esistenti.

- 11. Formalizzazione.

Il presente documento è stato redatto dal tecnico competente in acustica Sabbatini per. ind. Andrea sotto le indicazioni del progettista / direzione lavori / committenza.

Sarà responsabilità del committente e del direttore lavori far rispettare totalmente il presente durante l'esecuzione dell' opera e l' esercizio dell' attività.

In caso di variante in corso d' opera, tale da inficiare quanto riportato nel presente, lo stesso dovrà essere aggiornate verificando nuovamente considerazione / prescrizioni / calcoli.

- 12. Allegati.

Parti complementari del presente documento, gli allegati elencati di seguito:

1. Documento di identità del tecnico competente in acustica.
2. Riconoscimento tecnico competente in acustica ambientale.

Data: **01.03.2013** .

Il Tecnico competente in acustica



Cognome **SABBATINI**
 Nome **ANDREA**
 nato il **20-02-1980**
 (atto n. **11 P 1 S. A 1980**)
 a **MONDAVIO (PS)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **ARCEVIA (AN)**
 Via **FRAZIONE NIDASTORE 117**
 Stato civile **-----**
 Professione **LIBERO PROFESSIONISTA**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **189**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **NESSUNO**




Firma del titolare *Andrea Sabbatini*
COMUNE DI ARCEVIA **08-08-2005**

Impronta del dito indice sinistra

IL SINDACO
L'IMPIEGATO DELEGATO
(Renata Ottaviani)




Scadenza : **07-08-2010**
 Diritti : **5,16**

VALIDITÀ PROROGATA AI SENSI
 dell'ART. 31 del D.L. 25.06.2008 n.112
 Convertito in Legge 08.08.2008 n.133
 FINO AL **07-08-2015**
 Arcevia, il **12-07-2010**

Il Funzionario Incaricato
RENATA OTTAVIANI
Renata Ottaviani

AM 5944758



1 P.25 - OFFICINA C.V. ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
 COMUNE DI ARCEVIA

CARTA D'IDENTITÀ
 N° AM 5944758
 DI
SABBATINI ANDREA



**DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI ED ATTIVITA' ESTRATTIVE
N. 122/TRA_08 DEL 17/07/2007**

Oggetto: Legge 26 ottobre 1995 n. 447; D.G.R. n. 1408 del 23 novembre 2004; riconoscimento tecnici competenti in acustica ambientale e inserimento nel relativo elenco regionale pubblico.

**IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI ED ATTIVITA' ESTRATTIVE**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 così come integrata e modificata dalla legge regionale 01 agosto 2005, n° 19;

- D E C R E T A -

Di riconoscere tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dei commi 6 e 7, articolo 2 della legge 26/10/1995 n. 447 il seguente professionista :

Nome e Cognome	Residenza	Codice Fiscale
Andrea Sabbatini	Arcevia	SBBNDR80B20F347B

Di aggiornare il relativo elenco regionale pubblico con il nominativo e la residenza dei tecnici riconosciuti competenti in materia di acustica ambientale (commi 6 e 7, articolo 2 della legge 447/95).

Di pubblicare il presente atto per estratto.

Di notificare, tramite A.R., l'avvenuto riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L. 447/95;



8CB614B934445DA046C206A8E963F7F62
906067DC33BE88938548DC95ADA84C546D5A, 125/01)
ilancio della Regione Marche